

Legge regionale 15 novembre 1994, n. 67

Adempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi appartenenti al comparto zootecnico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziatori, per la completa liberazione delle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.

2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.

Art. 2

1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

- a) mediante l'utilizzo dell'entrata di lire 45 miliardi sul capitolo n. 8502 "Recupero a seguito mancata attivazione del Piano-carni, di somme erogate (articolo 8 comma 5 lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)" di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1994 come da allegata tabella "A";
- b) quanto alla differenza di lire 32 miliardi, mediante la riduzione di spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli n. 11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella "B".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 lo stanziamento del capitolo n. 88030 è corri-

spondentemente incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa.

3. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento del capitolo n. 88030 è subordinata, limitatamente all'importo di lire 45 miliardi, al preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo n. 8502.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 novembre 1994

Bottin

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A GARANZIE
FIDEIUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE DEL VENETO A
FAVORE DI ORGANISMI COOPERATIVI APPARTENENTI
AL COMPARTO ZOOTECNICO**

**VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E
DELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1994**

TABELLA A

VARIAZIONI DA APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap.	Descrizione	Comp.za	Cassa	Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in aumento				
8502	Recupero, a seguito mancata attuazione del piano carni, di somme già erogate (articolo 8, comma 5, lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	45.000.000.000	45.000.000.000	
	Totale variazione in aumento stato di previsione dell'entrata	45.000.000.000	45.000.000.000	
Variazione netta dell'entrata		45.000.000.000	45.000.000.000	

TABELLA B
VARIAZIONI DA APPORTARE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap.	Descrizione	Comp.za	Cassa	Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in aumento				
88030	Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (articolo 25, legge regionale 10 settembre 1982, n. 48)	77.000.000.000	77.000.000.000	
	Totale variazione in aumento stato di previsione della spesa	77.000.000.000	77.000.000.000	

Cap.	Descrizione	Comp.za	Cassa	Riferimenti a capitoli di spesa e note diverse
Variazioni in diminuzione				
11504	Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	15.500.000.000	15.500.000.000	
11506	Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera c), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	14.500.000.000	14.500.000.000	
11510	Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera d), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	2.000.000.000	2.000.000.000	
	Totale variazione in diminuzione stato di previsione della spesa	32.000.000.000	32.000.000.000	
Variazione netta della spesa		45.000.000.000	45.000.000.000	

Variazione netta entrata/spesa	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Dal procedimento di formazione della legge regionale 15 novembre 1994, n. 67

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi D'Agrò ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 giugno 1994, n. 44/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 1994, dove ha acquisito il n. 457 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a e 4^a commissione consiliare in data 15 luglio 1994;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 agosto 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorio Guillion Mangilli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 1994, n. 7759;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1995, prot. n° 3851/22406/12, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1^a commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luciano Falcier, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 ottobre 1994, n. 10064;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 ottobre 1994;
- Il Commissario del Governo con nota 9 novembre 1994, prot. n. 4736/22406/12 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.